

N. R.G. 1952/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale

e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Matilde Betti

dott. Angela Baraldi

dott. Alessandra Cardarelli

Presidente

Giudice Relatore

Giudice

all'esito della camera di consiglio dell'11 febbraio 2019
nel procedimento iscritto al n. r.g. **1952/2018** promosso da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. LOSCERBO FABIO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA HERMETE ZACCONI N. 3/A 40127 BOLOGNA presso il difensore avv. LOSCERBO FABIO

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (C.F. 91383700373)

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2018, il ricorrente, cittadino marocchino nato il 20.7.1991, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna notificatogli in data 16 gennaio 2018, con il quale è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale e di forme accessorie di protezione, chiedendo, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria e, in estremo subordine, la protezione umanitaria.

La Commissione Territoriale si è costituita e ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Firmato Da: BARALDI ANGELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7218d12b55f49c5e - Firmato Da: BETTI MATILDE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 199006c4dacc1498fcd27163703a37



Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Davanti alla commissione territoriale il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Marocco per il problema della povertà, avendo perso il lavoro e non potendo così permettersi di curare la madre ammalata; di essere così entrato in Italia con un visto per motivi di lavoro in data 14.9.2013.

La commissione territoriale, preso atto delle ragioni economiche dell'espatrio, ha ritenuto che le dichiarazioni del richiedente non fossero tali da dimostrare circostanze riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007 nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario tali da richiedere la trasmissione degli atti al Questore per l'adozione di provvedimenti ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante deducendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; infine ha evidenziato la configurabilità di una condizione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento in via subordinata della protezione umanitaria, insistendo per l'accoglimento delle domande.

All'udienza del 6 febbraio 2019, il ricorrente, in lingua italiana e senza l'ausilio dell'interprete, ha dichiarato:

"sono arrivato a novembre 2013 con un visto di 3 mesi. Ho iniziato direttamente a lavorare. Ho lavorato un mese e poi sono andato un mese in Spagna. Poi sono tornato. Per un po' sono stato irregolare. Stavo da mia sorella e mio fratello. Mia sorella è qui da quasi vent'anni; sta aspettando l'esito della domanda di cittadinanza. Stessa cosa per mio fratello che è qui da circa 11 anni e anche lui ha chiesto la cittadinanza. Stavo un po' da mia sorella e un po' da mio fratello. Lavoro nella stessa azienda di mio fratello. E' stato lui a trovarmi il lavoro. Ho iniziato due anni fa. L'ultimo contratto è scaduto giovedì scorso. Il mio datore di lavoro, oggi presente, mi ha rilasciato una dichiarazione nella quale si impegna ad assumermi a tempo indeterminato qualora fossi regolare.

Adesso vivo con la mia ragazza che è italiana. Risulta dal certificato di residenza che esibisco in originale e deposito in copia.

Viviamo insieme da circa un anno.

Ero partito per cercare lavoro. Là avevo perso il lavoro. Vivevo con mia madre. In Marocco ci sono altre due sorelle ma sono sposate e vivono lontano. In Spagna ho altre tre sorelle.

Vivevo in un paesino che si chiama [REDACTED]

Ho il diploma di informatica e di meccanico.



Non è che non voglio tornare in Marocco perché mi farebbe piacere rivedere mia madre. Ma là sarei costretto a vivere in condizioni diverse perché quando ho lavorato non riuscivo comunque a vivere dignitosamente”.

All’udienza è stata sentita anche [REDACTED] che ha riferito di essere la fidanzata convivente – da un anno – di [REDACTED] ma che il rapporto tra loro aveva avuto inizio due anni e mezzo prima.

Anche il datore di lavoro ha rilasciato dichiarazioni: *“Sono il datore di lavoro di [REDACTED] ha iniziato a lavorare da me nel 2017; è operaio specializzato; l’abbiamo formato; gli abbiamo fatto frequentare i corsi sulla sicurezza; può lavorare in quota, (è) preposto per la sicurezza; noi lo stavamo assumendo a tempo indeterminato ma per il problema del permesso di soggiorno ci siamo fermati. Quindi sarebbe nostra intenzione assumerlo a tempo indeterminato. Mi farebbe piacere assumerlo. Sa lavorare bene”.*

Tanto premesso, ritiene il Collegio che le motivazioni della Commissione territoriale, poste a fondamento del provvedimento impugnato, siano condivisibili limitatamente alla richiesta di protezione internazionale.

La vicenda personale dell’istante esula dai fattori di persecuzione riconducibili al novero dei “motivi di persecuzione” (peraltro neppure adottati) elencati dall’art. 8 D.L.vo n. 251/2007, per cui non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Per le stesse ragioni, non sussistono gli estremi della protezione sussidiaria nei termini di cui all’art. 14 lett. a) e b) D.L.vo n. 251/2007.

Infine, quanto all’ipotesi di cui alla lett. c) dell’art. 14 D.L.vo n. 251/2007, tutte le COI più aggiornate e accreditate escludono che in Marocco sia ravvisabile una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno o internazionale tale da porre in pericolo l’incolumità della popolazione civile per il solo fatto di soggiornarvi e, d’altra parte, il ricorrente non ha prospettato peculiari fattori individualizzanti di rischio che lo porrebbero in una condizione di pericolo.

Com’è noto, al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art 14, lett. c) D. Lgs. 251/2007, cioè per situazioni di violenza indiscriminata in relazione a situazioni di conflitto anche interno, è necessaria la sussistenza di indici specifici di pericolosità, quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata, tutte circostanze che non risultano riferibili all’attuale situazione del Marocco. Il Marocco, sotto questo profilo, non è interessato da alcun tipo di conflitto



come si evince anche dalle fonti disponibili (cfr. Annual report on human rights in 2017 in <https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2017/nea/277257.htm>, published 20 April 2018; ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Marokko, Jahr 2016: Kurzübersicht über Vorfälle aus dem Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 9 February 2017 (available at [ecoi.net](http://www.ecoi.net)) http://www.ecoi.net/file_upload/5250_1486725932_2016ymorocco-en.pdf; Amnesty International, Amnesty International Report 2016/17 - Morocco/ Western Sahara, 22 February 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58b033d2a.html>; Freedom House, *Freedom in the World 2018 - Morocco*, 28 May 2018, available at: <https://www.refworld.org/docid/5b2cb85e4.html>).

In conclusione, può affermarsi che la vicenda personale dell'istante esula totalmente dai presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Venendo alla domanda di protezione umanitaria, occorre premettere che il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario rappresenta una forma di tutela a carattere residuale che chiude il sistema della protezione internazionale. Come noto, i "seri motivi" di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano non costituiscono un numero chiuso ed hanno in comune il fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, secondo un giudizio prognostico, derivanti dal rimpatrio del soggetto, in presenza di un'esigenza umanitaria ovvero relativa a diritti umani fondamentali tutelati dalla Costituzione e a livello internazionale. Da ultimo poi la Cassazione (cfr. Cass. 4455/18) ha precisato che *"il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili"*. Ne consegue che ciò che è demandato al giudice è *"una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa"* (cfr. Cass. da ultimo cit.).



Sarà pertanto necessario effettuare una valutazione comparativa tra un elemento soggettivo – le condizioni di vita privata e familiare del richiedente in Italia – ed un elemento oggettivo – la violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza collegata alla vicenda personale del richiedente (“*perché altrimenti si finirebbe con il prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo oggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto con il parametro normativo di cui all’art. 5, comma 6, d.lgs 286 cit.*”).

Ritiene il Collegio che il confronto tra la situazione attuale del ricorrente e la sua prevedibile situazione nella regione di provenienza in ipotesi di rimpatrio delineino un quadro di vulnerabilità, sia soggettiva che oggettiva, che giustifica il rilascio di un permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario.

Prima di proseguire oltre nell’indicazione delle ragioni per cui il Collegio è giunto a questa conclusione, occorre precisare che la trattazione dell’esame della domanda di protezione umanitaria richiede una breve premessa in seguito all’entrata in vigore, il 5 ottobre scorso, del DL 113/2018 (conv. in L. 132/2018) che ha abrogato l’art. 5 comma 6 D.lgs 286/98.

Nel citato decreto non si rinviene alcuna deroga (né esplicita né implicita) alla previsione di cui all’art. 11 delle preleggi del c.c. che, come noto, contiene il principio generale secondo il quale la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo.

Tale dato – unitamente alla consistenza di diritto soggettivo della posizione giuridica dello straniero che chieda la protezione umanitaria (cfr. Cass. SU sentenza 19393/2009) ed alla natura dichiarativa del provvedimento (cfr. Cass. SU sentenza 907/99) che, appunto, accerta la condizione che preesiste al suo riconoscimento – porta a ritenere l’applicabilità al caso in esame, in cui la richiesta di accertamento del diritto è precedente all’entrata in vigore del citato decreto, della preesistente disciplina sostanziale che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (il legislatore ha infatti ritenuto di prevedere una normativa transitoria soltanto per la fase amministrativa con il rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” all’art. 1, comma 9, DL 11/18).

Ne deriva che, nel caso di specie, si può e si deve procedere all’esame della sussistenza dei gravi motivi umanitari che consentivano il rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Venendo al caso che ci occupa occorre osservare quanto segue.

Il ricorrente ha 27 anni e si trova in Italia da quasi 6 anni; parla l’italiano; dopo essere entrato regolarmente nel 2013 prestando per un breve periodo attività lavorativa è divenuto irregolare ma ha potuto contare sull’aiuto di un fratello e di una sorella, entrambi regolari sul territorio italiano (cfr. documentazione prodotta) da alcuni anni; a seguito della presentazione della domanda di



protezione internazionale ha iniziato nuovamente a prestare attività lavorativa che ora svolge presso l'azienda [REDACTED] il cui amministratore delegato e socio unico, sentito in udienza, ha manifestato l'intenzione di assumerlo a tempo indeterminato, esprimendo parole di vivo apprezzamento per il suo dipendente sul quale ha anche investito facendogli frequentare corsi e nominandolo delegato per la sicurezza. Il ricorrente ha conseguito il diploma di terza media in Italia ed è fidanzato con una cittadina italiana da due anni e mezzo con la quale convive (cfr. certificato di residenza) da un anno. Sulle pregresse condizioni di vita si richiamano le dichiarazioni del ricorrente che ha riferito che la condizione di difficoltà economica sua e della famiglia era grave, tanto da non poter permettere le cure alla madre malata; egli inoltre nel suo Paese, avendolo lasciato ormai da 6 anni, non aveva ancora intrapreso una stabile relazione sentimentale.

Ebbene, il quadro che emerge è tale da far ritenere che in caso di rientro in Patria egli potrebbe sia affrontare pericoli per la sua stessa sopravvivenza, che subire una lesione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, relativamente al quale viene in rilievo, quale parametro di riferimento, oltre all'art. 2 Cost., il disposto dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (ai sensi del quale "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)"), che contempla (e tutela) il diritto alla vita privata e familiare, così come delineato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, e da includersi nel catalogo aperto dei diritti della persona da prendere in esame in sede di riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. 4455/2018).

All'esito del confronto, infatti, si può affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari: da un lato, la mancanza di precedenti penali (non avendo il PM segnalato alcunchè sotto il profilo della condotta), la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento ed di integrazione messe a sua disposizione (svolgimento – con modalità apprezzabili ed apprezzate – di attività lavorativa; apprendimento della lingua italiana, conseguimento del diploma di licenza media) nonché duratura convivenza con una ragazza, e, dall'altro, la grave situazione di povertà che si troverebbe ad affrontare in Marocco, comprovata anche dalla mancanza di possibilità per il nucleo familiare di accesso ai diritti primari, dove peraltro ha ormai reciso ogni legame socio-culturale ed affettivo (ad eccezione che per la presenza della madre) posto che fratelli e sorelle sono in parte in Italia e in parte in Spagna e in Italia si trova la convivente, sono i termini del confronto che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, tra cui la vita familiare e la salute psico-fisica che sarebbe in pericolo per l'impossibilità di godere di una vita dignitosa.



Del resto, come rimarcato recentemente da Cass., ord. 231/2019, spetta al giudice la verifica della sussistenza dei «seri motivi» *“attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese”*.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto della particolarità del caso e della materia trattata.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis D.Lgs 25/2008,

Accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] riconosce il diritto dello stesso al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D. L.vo n. 286/1998 ora denominato permesso di soggiorno “casi speciali”, e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per territorio e al Pubblico Ministero per quanto di competenza.

Dichiara le spese interamente compensate fra le parti.

Spese compensate.

Bologna, così deciso in data 11 febbraio 2019

Il Giudice est.

Dott. Angela Baraldi

Il Presidente

Dott. Matilde Betti



Firmato Da: BARALDI ANGELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7218d12b55f49c5e - Firmato Da: BETTI MATILDE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 199006c4dacd1498fcd271637d3a378